

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 120 DEL 05/07/2018

OGGETTO:

Convenzione per l'utilizzo della foresteria per ospiti internazionali per il periodo 1 settembre 2018 al 31 luglio 2019.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14, comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

RILEVATO che, in ragione del sopra richiamato disposto normativo, competono al Direttore, in via generale e residuale, tutti gli atti che non rientrano tra quelli tassativamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione aziendale dall'art. 9, comma 1 della citata Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 13.04.2018 ad oggetto: "Proroga del contratto di nomina del Direttore dell'ESU per il periodo dal 01.05.2018 al 30.04.2019" che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 22.12.2017 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 22.09.2010 con la quale viene approvato un "Aggiornamento del Regolamento per il Servizio Abitativo e del Regolamento per il Servizio Ristorazione";

VISTO il “Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto. Anno Accademico 2018-2019. (L. R. 07/04/1998, n. 8, articolo 37, comma 1)”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 820 del 8 giugno 2018;

VALUTATO che all’art. 7, comma 2, lettera c della citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 820 del 8 giugno 2018, viene previsto che gli ESU “possono prevedere sin dall’inizio, in base ai dati storici dell’anno precedente, delle ulteriori riserve in favore di soggetti che fruiscono di foresteria universitaria”;

RILEVATO che con Decreto del Direttore n. 288 del 16.12.2014 è stata approvata Convenzione con l’Università degli Studi di Verona per il Servizio di Foresteria per ospiti internazionali che è stata rinnovata annualmente, come consentito dall’art. 8 della sopracitata Convenzione, e che scadrà il 31 luglio 2018;

VISTA la richiesta di sottoscrizione di una nuova Convenzione per l’utilizzo della foresteria per ospiti internazionali per il periodo 1 settembre 2018 – 31 luglio 2019 (prot. n. 174961 III/13 – ns. protocollo n. 0001916/2018 del 13.06.2018) a firma del Direttore generale dell’Università degli Studi di Verona, avente per oggetto: “Convenzione per l’utilizzo del servizio di foresteria e per gli interventi inerenti il diritto allo studio e altre forme di collaborazione istituzionale”;

RITENUTO di aderire alla richiesta dell’Università degli Studi di Verona;

RITENUTO di approvare e sottoscrivere lo schema di CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DELLA FORESTERIA PER OSPITI INTERNAZIONALI TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA E L’ESU DI VERONA, Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il rinnovo determina una entrata quantificata complessivamente in € 26.641,12 IVA ESCLUSA;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTA la Legge Regionale 29 aprile 2001, n. 39;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 22.09.2010;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 820 del 8 giugno 2018;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 13.04.2018;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 22.12.2017;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;
2. di aderire alla proposta del Direttore generale dell’Università degli Studi di Verona, assunta al protocollo aziendale n. 0001916/2018 del 13 giugno 2018;
3. di approvare e sottoscrivere lo schema di “Convenzione per l’utilizzo della foresteria per ospiti internazionali”, Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, in quanto coerente con le finalità normativamente attribuite all’ESU e compatibile con le disponibilità di bilancio;
4. di registrare l’accertamento dell’entrata di € 26.641,12 oltre IVA 10% pari ad € 2.664,11 e così per complessivi € 29.305,23 (residenze Corte Maddalene € 19.416,32 oltre IVA e Via Giuliani € 7.224,80 oltre IVA) al titolo 3, tipologia 0100, capitolo/art. 204/0 “Proventi rette alloggio” del bilancio di previsione 2018/2020 così suddiviso:

- € 5.824,90 oltre iva € 582,49 e così per complessivi € 6.407,39 esercizio 2018 (Corte Maddalene);
 - € 13.591,42 oltre iva € 1.359,14 e così per complessivi € 14.950,56 esercizio 2019 (Corte Maddalene);
 - € 2.167,44 oltre iva € 216,74 e così per complessivi € 2.384,18 esercizio 2018 (Via Giuliani);
 - € 5.057,36 oltre iva € 505,74 e così per complessivi € 5.563,10 esercizio 2019 (Via Giuliani);
5. di registrare l'impegno di spesa di complessivi € 2.664,11, relativo ai giri contabili IVA, sulla missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 110 capitolo/art. 150/0 "Debiti IVA split payment commerciale", sugli esercizi finanziari di seguito indicati che presentano la necessaria copertura finanziaria:
€ 799,23 sul bilancio 2018/2020 - anno 2018;
€ 1.864,88 sul bilancio 2018/2020 - anno 2019;
6. di dare atto che le imputazioni degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa verranno assunte con la corrispondente esigibilità delle obbligazioni, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
7. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà per il 30% entro il 30 settembre 2018 e per il 70% entro il 30 aprile 2019;
8. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Katia Boggian, Ufficio Gestione Benefici e Servizi agli Studenti, della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti;
9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
IL DIRIGENTE
(dott. Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(dott. Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'accertamento di € 29.305,23 sul capitolo/art.
3-0100-204/0

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 2.664,11 sul capitolo/art.
4-7-1-110-150/0

del Conto / C del Bilancio 2018/2020

dal n. 240 al n. 243/2018 (E) ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.
113 al n. 116/2019 (E)
423 al n. 424/2018 (U)
173 al n. 174/2019 (U)

Verona, 06/07/2018

IL RAGIONIERE
Marco Finezzo

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE



**CONVENZIONE
PER L'UTILIZZO DELLA FORESTERIA
PER OSPITI INTERNAZIONALI**

Tra

l'Università degli Studi di Verona, di seguito denominata "Università", con sede in via dell'Artigliere n. 8 a Verona, Codice Fiscale 93009870234, nella persona della Direttrice Generale, dott.ssa Giancarla Masé, nata a Strembo il 6 maggio 1961, autorizzata alla sottoscrizione della presente convenzione per la carica ricoperta;

e

l'ESU di Verona - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, di seguito denominata "ESU", con sede in via dell'Artigliere n. 9 a Verona, Codice Fiscale e Partita IVA 01527330235, in persona del Direttore, dott. Gabriele Verza, nato a Padova, il 19 gennaio 1968, a ciò deputato ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8;

SI CONVIENE
E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

L'ESU assegna all'Università, nel rispetto ed ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Piano regionale annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario, dal 1 settembre 2018 al 31 luglio 2019, n. 7 posti alloggio, con la formula "vuoto per pieno", in due appartamenti nelle residenze di proprietà dell'ESU ubicate in corte Maddalene n. 5 e in via Giuliani n. 2, a Verona, per l'ospitalità di ospiti internazionali dell'Ateneo nel periodo, nonché un posto auto nell'area di servizio alla residenza ubicata in corte Maddalene n. 5, con accesso da via Bonomi n. 9.

I posti alloggio assegnati sono come di seguito individuati:

- n. 5 posti alloggio nella palazzina adibita a foresteria nella residenza ubicata in corte Maddalene n. 5 (n. 2 posti alloggio in stanza doppia e n. 3 posti alloggio in stanza singola);
- n. 2 posti alloggio nella residenza di ubicata in via Giuliani n. 2.

Art. 2

Obblighi delle parti

L'Università si impegna a comunicare all'ESU i dati completi degli ospiti entro tre giorni lavorativi dalla data prevista per l'ingresso, e si assume la responsabilità per gli eventuali danni provocati dagli ospiti e/o da terzi dagli stessi ospitati. L'ESU viene sollevata da ogni responsabilità derivante da smarrimento, furto, ammanco anche parziale, danneggiamento a beni di proprietà degli ospiti o comunque depositati nei locali dell'unità abitativa od in quelli comuni ove è situato il posto letto o la cucina sul piano.

La pulizia settimanale delle parti comuni all'edificio e delle stanze è a carico dell'ESU; il cambio biancheria verrà effettuato una volta al mese con comunicazione all'utenza tramite affissione del calendario nelle due residenze.

L'ESU si riserva di eseguire controlli periodici delle suppellettili e degli impianti in uso all'assegnatario e comunque al termine del periodo di permanenza. L'ESU potrà inoltre far eseguire sopralluoghi da personale tecnico esterno per la miglior conservazione del proprio patrimonio. La visita potrà avvenire previo avviso e accordo con l'ospite.

Per quanto non espressamente normato nella presente convenzione si fa riferimento al "Regolamento Servizio Abitativo" dell'ESU.



Art. 3

Tariffe

Sono applicate le tariffe di cui al Decreto del Direttore n. 117 del 28 giugno 2018.

In attuazione del succitato decreto, l'Università paga all'ESU la somma di € 26.641,12 IVA ESCLUSA così determinata:

- n. 3 posti alloggio in stanza singola € 3.694,40 a posto alloggio ($€ 369,44 \times 11 \times 3 = 12.191,52$);
- n. 4 posti alloggio in stanza doppia € 3.284,00 a posto alloggio ($€ 328,40 \times 11 \times 4 = 14.449,60$).

Il pagamento della somma quota dall'Università all'ESU dovrà essere effettuato, per il 30% entro il 30 settembre 2018 e per il 70% entro il 30 aprile 2019, obbligatoriamente a mezzo versamento sul c/c bancario di Tesoreria dell'ESU di Verona, previa emissione di fattura da parte dell'ESU. Tutte le tasse e le spese di bonifico si intendono a carico del richiedente, senza oneri per il beneficiario.

Art. 4

Durata

La presente convenzione ha durata di 11 (undici) mesi a decorrere dalla data del 1° settembre 2018 e sino al 31 luglio 2019; è fatta salva la facoltà di procedere al rinnovo e/o modifica del presente atto negoziale, previa consensuale ed espressa manifestazione di volontà delle parti.

Art. 5

Trattamento e protezione dei dati personali

L'ESU, limitatamente al trattamento dei dati delle persone fisiche coinvolte nei servizi di foresteria di cui alla presente convenzione, viene nominata Responsabile del Trattamento (RT) dall'Università, quale Titolare del Trattamento dei Dati (Titolare), ai sensi del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (GDPR), art. 28. In particolare, quale RT, ESU si impegna a fornire, a richiesta dell'Università, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del GDPR in ordine alla tutela dei diritti degli interessati; si impegna altresì a non ricorrere ad altro RT senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte dell'Università: in ogni caso, ove dovesse ricorrere ad altro RT per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'Università, ha l'onere di imporre a tale ulteriore RT, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente Convenzione; qualora l'ulteriore RT ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, ESU conserva nei confronti dell'Università l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore RT. ESU, a richiesta dell'Università, dovrà fornire elenchi aggiornati di tutti gli ulteriori RT esistenti alla data della stipula della presente convenzione cui saranno conferiti, anche solo in parte, dati personali oggetto della presente convenzione; dovrà fornire, altresì, informazioni dettagliate in merito a modalità e luoghi di conservazione dei dati trattati, in particolar modo in caso di trasferimento dei dati all'estero e massime se in un paese esterno all'Unione Europea. ESU si impegna a trattare i dati personali conferitigli nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente convenzione esclusivamente per finalità di gestione dei servizi di foresteria e limitatamente alla durata delle medesime operazioni; tutti i dati personali degli ospiti raccolti e gestiti dovranno essere cancellati e resi completamente indisponibili al termine del servizio e dei conseguenti adempimenti o al più tardi allo scadere dei periodi di conservazione normativamente stabiliti. ESU si impegna a mettere a disposizione dell'Università tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, richieste dall'Università o da altro soggetto da questa incaricato.

Art. 6

Controversie

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente atto, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Verona.



UNIVERSITÀ
di **VERONA**



Art. 7

Rinvio alle norme vigenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verona lì

Università degli Studi di Verona
LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Giancarla Masè

ESU di VERONA
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Gabriele Verza